



Rep. n. 413/2012
prot. n. 18979 /I/003 del 28.9.2012
GG/AA

Oggetto: Modifica al Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione dell'attività di alta formazione post-laurea.

IL RETTORE

RICHIAMATO il Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione dell'attività di alta formazione post-laurea emanato con D.R. prot. n. 21734/I/003 del 27.10.2010;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto e dell'approvazione del nuovo Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo si è reso necessario introdurre alcune modifiche al Regolamento in oggetto;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 24.9.2012 e del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2012 che hanno approvato le modifiche al Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione dell'attività di alta formazione post-laurea;

VISTO l'art. 13 dello Statuto relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le modifiche al Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione dell'attività di alta formazione post-laurea nei termini riportati nelle deliberazioni del Senato Accademico del 24.9.2012 e del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2012.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il giorno 1.10.2012.

Art. 3

Il testo del Regolamento nella nuova versione integrale e modificata è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Atti e documenti > Regolamenti".

Bergamo, 28.9.2012

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA'
DI ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA**

emanato con DR. prot. n. 21734//I/003 del 27.10.2010

modificato con DR. Rep. n. 413/2012 prot. n.18979//I/003 del 28.9.2012

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività ed il funzionamento del Centro di Ateneo costituito per la gestione dell'attività di Alta formazione post-laurea dell'Università degli Studi di Bergamo.
2. Ai fini del presente Regolamento per "Alta formazione post-laurea" si intende:
 - a) Master di I e II livello così come disciplinati dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo;
 - b) Corso di perfezionamento così come disciplinato dall'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo;
3. Il presente Regolamento declina, per lo specifico ambito dell'Alta formazione, le norme previste dal Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo che si applicano laddove di seguito non diversamente disciplinato.
In particolare si applicano anche per il Centro in oggetto le seguenti norme previste dal citato Regolamento, alle quali si rinvia:
 - norme generali per la gestione previste dall'art. 3;
 - la disciplina degli Organi del Centro prevista dall'art. 4;
 - la disciplina amministrativa e contabile prevista dall'art. 5;
 - la disciplina riguardante la disattivazione prevista dall'art. 7.

Art. 2

Modalità di programmazione dei Corsi

1. La programmazione dei Corsi dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) il Centro di Ateneo elabora e propone i criteri da porre a base della programmazione dei Corsi, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
 - b) Le strutture proponenti (Dipartimenti e Centri di Ateneo), raccolgono le proposte formulate dai docenti, approvano il relativo Ordinamento Didattico e le trasmettono al Centro di Ateneo.
 - c) Il Centro di Ateneo valuta le proposte pervenute sulla base dei criteri individuati al precedente punto a) e le trasmette, corredate da una relazione illustrativa, al Rettore per la successiva approvazione della programmazione da parte degli Organi di Ateneo.
 - d) Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione provvedono all'approvazione della programmazione dei Corsi, ciascuno per la rispettiva competenza.
2. I Corsi approvati vengono inclusi nell'offerta formativa dei Corsi post-laurea dell'Ateneo del successivo anno accademico.
3. I Corsi programmati sono presentati al pubblico con l'indicazione della struttura proponente (Dipartimento o Centro di Ateneo) e del Centro di Ateneo per l'Alta formazione.



Art. 3

Gestione dei Corsi programmati

1. La gestione dei Corsi programmati viene effettuata dal Centro per l'Alta formazione che provvede alle seguenti attività:
 - a) pubblicizzazione e promozione dell'offerta formativa;
 - b) raccolta delle iscrizioni con l'introito delle relative quote così come determinate nella fase di programmazione;
 - c) definizione del piano degli insegnamenti e delle attività di tutorato con relative coperture;
 - d) definizione del calendario ed erogazione del Corso;
 - e) rendicontazione finale dei singoli Corsi.
2. Le attività indicate al precedente comma 1 sono svolte d'intesa e in collaborazione con il docente responsabile del Corso.
3. Per lo svolgimento della propria attività il Centro dispone del supporto di una struttura amministrativa che opera in rapporto funzionale con il Direttore del Centro; del costo di tale struttura, oltre che delle altre spese di gestione del Centro, occorre tenere conto nel piano finanziario dei singoli Corsi al fine di tendere alla loro copertura nell'ambito della complessiva attività.
4. Come previsto dall'art. 4 del Regolamento delle Scuole e Centri di Ateneo e interateneo il Direttore del Centro è responsabile della gestione e sottoscrive gli atti necessari allo svolgimento dell'attività.

Art.4

Spazi destinati allo svolgimento dei corsi

1. I corsi si svolgono nelle aule delle diverse sedi dell'Ateneo, compatibilmente con la prioritaria destinazione alle attività didattiche dei Corsi di Laurea triennale e magistrale.
2. Nel budget di ciascun Corso è previsto il costo relativo all'utilizzo delle aule universitarie.

Art. 5

Rendiconto finale dei singoli corsi

1. Alla conclusione dei singoli corsi viene redatta una relazione in ordine all'andamento del corso, corredata da un rendiconto economico, che è approvata dalla Giunta del Centro e conservata agli atti dello stesso.
2. Le relazioni finali con i relativi rendiconti sono trasmesse al Rettore al termine di ciascun anno accademico.
3. L'eventuale avanzo derivante dalla gestione del Corso, al netto delle quote spettanti all'Ateneo ed al Centro, viene destinato all'attività della struttura proponente.

Art. 6

Indennità e compensi

1. La partecipazione agli organi del Centro avviene in forma gratuita senza indennità e compensi.
2. Al Direttore del Centro può essere corrisposto un compenso per la sua attività che non ecceda l'indennità erogata ai Direttori di Dipartimento; tale importo deve trovare copertura all'interno del piano finanziario complessivo del Centro, compresa l'eventuale attività conto terzi e non grava sulle risorse di bilancio dell'Ateneo.



Art. 7

Norme finali di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari operanti nell'Ateneo.

Bergamo, 28.9.2012

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari